

**AVVISO 03 FLAG – AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO “FESTIVAL DEL MARE: rassegna itinerante alla scoperta delle marinerie e dei prodotti ittici della Costa dell'Emilia-Romagna” Azione 4.B "Integrazione pesca turismo e cultura delle marinerie” PIANO DI AZIONE DEL FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA P.O. FEAMP 2014/2020 – Priorità 4
CUP E77F18000050009**

FAQ aggiornato al 10/04/2018

1.1 - a) Iscrizione

Come Associazione non abbiamo iscrizione CCIAA ma solo nel Registro Regionale APS. Nel testo si fa riferimento “ad altri registri, se previsti,....”
quali?

E' consentita la iscrizione a qualsiasi registro dalla quale risulti che il scopo sociale sia compatibile con le attività oggetto dell'appalto

1.2 - Fatturato specifico minimo annuo

Il nostro fatturato supera la soglia dei 27.000 euro solo nell'anno in cui si l'Associazione organizza eventi, e quindi solo ogni 2 anni:

Il Paragrafo 1.2 del Disciplinare dell'Avviso in oggetto così recita:

(...) La comprova del fatturato è fornita tramite la presentazione dei bilanci degli ultimi 3 esercizi disponibili, in assenza tramite dichiarazione IVA. (...) Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento che verrà valutato e considerato idoneo dalla stazione appaltante (ad es. una lettera di una amministrazione comunale con la quale ha lavorato, una lettera di un Istituto di credito, ecc.).

Pertanto l'Associazione può presentare il bilancio degli ultimi 3 esercizi disponibili ovvero altro documento che possa provare la capacità economica e finanziaria. Ai sensi dell'art.83 comma 5 del codice tale requisito viene richiesto per assicurare che gli operatori economici abbiano una struttura economica e finanziaria che garantisca stabilità operativa e organizzativa.

1.3 - requisiti di capacità tecnica e professionale

Valgono fatture per sponsorizzazioni eventi?

Il Par.1.3 del disciplinare così recita:

(...) In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; oppure originale o copia conforme delle fatture emesse (...)

Pertanto potrà fare riferimento a fatture emesse inerenti attività analoghe oggetto dell'appalto

E' possibile inoltre l'AVVALIMENTO ai sensi dell'art.89 del Codice – in tal caso la dichiarazione di cui all'allegato 1 dovrà essere allegata anche dall'ausiliaria specificando nell'anagrafica che il legale rappresentante partecipa in qualità di impresa ausiliaria B del soggetto economico A – LA DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 IN QUESTO CASO VA PRESENTATA DA ENTRAMBI

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino ad ogni singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, la dichiarazione integrativa dell'ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

2. L'allegato 1 a pag. 9 al seguente punto non è chiaro se deve essere spuntato o meno :

- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

TRATTASI DI REFUSO IL PUNTO ED E' DA INTENDERSI NEL MODO SEGUENTE:

- che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.